REGOLAMENTO (CEE) N. 527/82 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1982

che modifica i termini di presentazione previsti dai regolamenti (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82 e (CEE) n. 273/82 concernenti l'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/81 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che sono state adottate misure ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, segnatamente dai regolamenti seguenti:

— regolamento (CEE) n. 271/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 723/78 relativo alla ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3),

— regolamento (CEE) n. 272/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità (4),

— regolamento (CEE) n. 273/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo al proseguimento delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 sull'assistenza tecnica per incrementare l'impiego ed il consumo dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità (5);

considerando che i predetti regolamenti prevedono nel rispettivo articolo 3, una data determinata entro la quale le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato;

considerando che risulta necessario prorogare i termini fissati, affinché gli interessati possono disporre di un periodo più lungo per elaborare proposte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 3, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 271/82 e (CEE) n. 273/82, la data del « 1° aprile 1982 » è sostituita da quella del « 1° maggio 1982 ».

2. All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 272/82, la data del « 1° marzo 1982 » è sostituita da quella del « 1° aprile 1982 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 17.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 14.
(4) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 17.
(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 21.